

AL. E

TABELLA STANDARDIZZATA CORTE DI APPELLO

LE SEI DIVERSE IPOTESI BASE

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p.)

per la fase di studio euro 225;

per la fase introduttiva euro 450;

per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1.350 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 900,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(dibattimenti ordinari / incidenti di esecuzione)

per la fase di studio euro 350;

per la fase introduttiva euro 650;

per la fase decisoria euro 750.

Totale euro 1.750 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1140,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(dibattimenti con rinnovazione dell'istruttoria)

per la fase di studio euro 350;

per la fase introduttiva euro 650;

per la fase istruttoria euro 750;

per la fase decisoria euro 750.

Totale euro 2.500 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.667,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(dibattimenti privi di fase introduttiva – senza redazione atto di impugnazione o memorie o motivi nuovi)

per la fase di studio euro 350;

per la fase decisoria euro 750.

Totale euro 1.100 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 733 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E

(dibattimenti privi di fase decisoria)

per la fase di studio euro 350;

per la fase introduttiva euro 650.

Totale euro 1.000 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 667 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F

(Fase di Cassazione - competenza della Corte di Appello ai sensi dell'art. 83, co. 2, D.P.R. 115/02)

per la fase di studio euro 700;

per la fase introduttiva euro 1.250;

per la fase decisoria euro 1.300.

Totale euro 3.250 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 2.167,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

N.B.: l'importo finale, che potrebbe apparire elevato in relazione all'entità delle attuali liquidazioni, in realtà è assolutamente proporzionato rispetto alle tabelle ed alle previsioni del D.M. 55/14, poiché le voci più importanti - introduttiva e decisoria - sono state ridotte del 50% (riduzione massima). Bisogna, inoltre, considerare che le liquidazioni avverranno solo nei casi nei quali il ricorso penale per cassazione non sarà dichiarato "inammissibile" (così come previsto dal T.U.S.G.) e, pertanto, stando alle statistiche ufficiali della Suprema Corte, soltanto per un terzo dei ricorsi depositati - e sempre che ricorrano, ovviamente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero l'irreperibilità o l'insolubilità dell'assistito)

ooo ooo ooo